REGOLAMENTO (CEE) N. 691/86 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1986

che definisce il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Protogallo con gli stati ACP

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 10 dicembre 1985 la Comunità economica europea e gli stati ACP hanno avviato negoziati per concludere un protocollo recante adeguamento della terza convenzione ACP-CEE per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee;

considerando che gli articoli 180, paragrafo 1, e 367 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevedono che, se siffatto protocollo non è stato concluso al 1° gennaio 1986, la Comunità prende le misure necessarie per ovviare a questa situazione;

considerando inoltre che la terza convenzione ACP-CEE non è ancora entrata in vigore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 485/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, riguardante l'applicazione della decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie valida a decorrere dal 1° marzo 1985 [1], prorogato dal regolamento (CEE) n. 690/86 [2], e il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [3], prorogato dal regolamento (CEE) n. 692/86 [4], hanno definito le misure transitorie applicabili in attesa dell'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE;

considerando che queste misure transitorie si applicano nelle relazioni tra gli stati ACP e la Comunità ampliata;

considerando che occorre quindi definire le condizioni speciali di applicazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese del regime degli scambi derivante dai regolamenti suddetti;

considerando inoltre che l'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE è imminente e che il regime degli scambi di detta convenzione è identico a quello derivante dai regolamenti suddetti;

considerando che occorre quindi estendere l'applicabilità delle condizioni particolari di applicazione per la Spagna e il Portogallo oltre la scadenza dei regolamenti suddetti, in attesa dell'esito dei negoziati in corso con gli stati ACP per la conclusione di un protocollo recante adeguamento e misure transitorie relative alla terza convenzione ACP-CEE, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che il Consiglio ha già adottato disposizioni generali applicabili nei confronti di tutti i paesi terzi per quanto riguarda le restrizioni quantitative applicabili da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato II del trattato;

considerando che è pertanto necessario che la Commissione definisca le modalità esecutive di dette misure;

considerando che le isole Canarie e Ceuta e Melilla non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che, in linea di massima, gli atti autonomi o convenzionali delle istituzioni della Comunità relativi alla politica commerciale comune, direttamente connessi all'importazione e all'esportazione di merci, non si applicano alle isole Canarie né a Ceuta e Melilla;

considerando nondimeno che, a norma dell'articolo 7 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, relativo alle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a siffatti dazi nonché il regime degli scambi applicato all'importazione nelle isole Canarie, nonché a Ceuta e Melilla di merci provenienti da un paese terzo non possono essere meno favorevoli rispetto a quelli applicati dalla Comunità secondo gli impegni internazionali assunti oppure i regimi preferenziali applicati a detti paesi terzi, sempre che questo stesso paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello concesso alla Comunità;

considerando pertanto che occorre specificare il contesto del regime degli scambi applicabili alle importazioni nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla dei prodotti originari degli stati ACP,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° marzo 1986 e fino all'entrata in vigore del protocollo

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(4) Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.

di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano alle importazioni di prodotti degli stati ACP, un regime identico a quello adottato dagli altri stati membri della Comunità, tenendo conto delle condizioni speciali di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

ALLEGATO

Condizioni particolari applicabili alle importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA SPAGNA

Sezione I

Regime generale

Articolo 1

1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1986 ai prodotti originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) dazi doganali all'importazione identici a quelli che applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. In particolare, il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari degli stati ACP secondo il calendario seguente:

— il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base.

L'ultima riduzione del 10 % è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 2

1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 1, paragrafo 2, per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1

— per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti degli stati ACP il 1° gennaio 1985;

— per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (in %)
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (praiss):	
	A. Sigarette	50
	B. Sigari e sigaretti	55
	C. Tabacco da fumo	46,8
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26
	E. Altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bitumosi	Esenzione

Articolo 3

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari degli stati ACP, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione:

— fino al 31 dicembre 1988, i prodotti di cui all'allegato II;

— fino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato III.

Il Regno di Spagna può subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato IV, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti globali aperti nei confronti di tutti gli stati ACP.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II, III e IV.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati II e IV nonché dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente:

— 1° anno: 13 %,

— 2° anno: 18 %,

— 3° anno: 20 %,

— 4° anno: 20 %.

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II, III e IV sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario degli stati ACP è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa viene liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originarie degli stati ACP oppure aumenta in proporzione il contingente globale.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 5

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 originari degli stati ACP, il Regno di Spagna:

— abolisce progressivamente dal 1° marzo 1986 i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base indicati all'allegato V e secondo il ritmo previsto all'articolo 1, paragrafo 2;

— applica integralmente dal 1° marzo 1986 i tassi preferenziali risultanti dalla terza convenzione ACP-CEE per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

Articolo 6

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate e dal 1° marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquote del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali a partire dal 1° gennaio 1996.

Nondimeno, i prodotti citati in appresso, originari degli stati ACP, sono ammessi all'importazione in Spagna in franchigia doganale dal 1° marzo 1986.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole del caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	A. Caffè:
	I. non torrefatto:
	a) non decaffeinizzato
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nei settori dell'olio d'oliva, dei semi o dei frutti oleosi di cui al regolamento n. 136/66/CEE e dei loro prodotti derivati.

3. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72.

4. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.01, 03.02, 03.03, 05.15 A, 16.04, 16.05 e 23.01 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale.

Il Regno di Spagna applica inegralmente i tassi preferenziali dal 1° gennaio 1993.

Nondimeno, per le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, sin dal 1° marzo 1986 il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo previsto al paragrafo 1.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il dazio di base è quello definito all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, per i conigli domestici della sottovoce 01.06 A della tariffa doganale comune, il dazio di base è fissato al 6,5 %.

Articolo 7

Dal 1° marzo 1986 il Regno di Spagna applica le agevolazioni non tariffarie, in particolare le riduzioni dei prelievi concessi dalla Comunità ai prodotti originari degli stati ACP.

Articolo 8

1. Il Regno di Spagna può applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli stati ACP:

a) per i prodotti di cui all'allegato VI sino al 31 dicembre 1989;

b) per i prodotti di cui all'allegato VII sino al 31 dicembre 1995;

c) per i prodotti subordinati, conformemente all'articolo 81 dell'atto di adesione, al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e diversi da quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Il Regno di Spagna applica fino al 31 dicembre 1990 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli stati ACP di cui:

— alla lettera a), fatta eccezione per i semi di soia della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune;

— alla lettera b), fatta eccezione per prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune,

dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Fino al 31 dicembre 1992 e secondo modalità da stabilire, il Regno di Spagna può mantenere nei confronti degli stati ACP restrizioni quantitative per i prodotti di cui all'allegato VIII.

4. La Commissione determina la modalità di applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, rispettando il contesto definito dal Consiglio.

Articolo 9

1. Per i prodotti che al 1° marzo 1986 non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 131, paragrafo 1, della terza convenzione ACP-CEE relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali ed all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quanto esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque fino al 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

2. In deroga al paragrafo 1, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale, il Regno di Spagna può mantenere, sino all'attua-

zione di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto, restrizioni quantitative all'importazione per le banane della sottovoce 08.01 B della tariffa doganale, originarie degli stati ACP.

Sezione III

Isole Canarie e Ceuta e Melilla

Articolo 10

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con gli stati ACP è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e gli stati ACP medesimi, a condizione che questi ultimi concedano ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali applicati dalle isole Canarie e da Ceuta e Melilla ai prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta «arbitrio insular — tarifa general» praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente dal 1° marzo 1986 nei confronti dei prodotti originari degli stati ACP, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 1, 2 e 3.

3. I dazi doganali applicati dalle isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari degli stati ACP vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

4. La tassa detta «arbitrio insular — tarifa especial» delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari degli stati ACP il 1° marzo 1986.

Nondimeno, detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato IX ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'insieme degli stati ACP. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PORTOGALLO

Sezione I

Regime generale

Articolo 11

1. Dal 1° marzo 1986 la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari degli stati ACP.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari degli stati ACP e riportati nell'allegato X, secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le altre due riduzioni del 15 % rispettivamente.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 12

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti degli stati ACP al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato XI, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti degli stati ACP.

Articolo 13

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla

Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari degli stati ACP fatta eccezione per quelli di cui all'allegato X, lettera B.

Articolo 14

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari degli stati ACP sono abolite il 1° marzo 1986.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con gli stati ACP, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata:
   — alle merci importate temporaneamente,
   — alle merci reimportate (ad eccezione dei containers),
   — alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti («drawbacks»)

   è:
   — ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
   — abolita il 1° gennaio 1988;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, viene:
   — ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
   — ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
   — abolita il 1° gennaio 1991.

Articolo 15

1. Dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari degli stati ACP.

2. Per i prodotti di cui all'allegato XII, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragafo 3, dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con gli stati ACP secondo il ritmo stabilito all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 16

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative nei confronti degli stati ACP per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n. 18 dell'atto d'adesione.

Articolo 17

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, originari degli stati ACP, la Repubblica portoghese:

— abolisce progressivamente dal 1° marzo 1986 i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato XIII e secondo il ritmo previsto all'articolo 11, paragrafo 2;

— applica, per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione, i tassi preferenziali risultanti dalla terza convenzione ACP-CEE dalla data alla quale inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime di transizione, l'applicazione delle norme della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

Articolo 18

1. Dal 1° marzo 1986, ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale;

Dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi, di cui al regolamento n. 136/66/CEE e dei prodotti derivati.

3. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti:

— regolamento (CEE) n. 804/68, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

— regolamento (CEE) n. 805/68, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina;

— regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

— regolamento (CEE) n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del cereali;

— regolamento (CEE) n. 2759/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina;

— regolamento (CEE) n. 2771/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

— regolamento (CEE) n. 2777/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne di pollame;

— regolamento (CEE) n. 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

— regolamento (CEE) n. 337/79, recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il glucosio e il lattosio di cui al regolamento (CEE) n. 2730/75 e l'ovoalbumina e la lattoalbumina di cui al regolamento (CEE) n. 2783/75 sono subordinati ad un regime transitorio identico a quello applicabile ai corrispondenti prodotti agricoli.

4. A decorrere dal 1° marzo 1986 la Repubblica portoghese applica a prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.01, 03.02, 03.03, 05.15 A, 16.04, 16.05 e 23.01 B della tariffa doganale comune, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale;

Dal 1° gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

Nondiméno, per la preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica, dal 1° marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo di cui al paragrafo 1.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il dazio di base è quello definito all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 19

Per i prodotti di cui all'articolo 18, la Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione dei vantaggi non tariffari, in particolare delle diminuzioni dei prelievi accordati dalla Comunità ai prodotti originari degli stati ACP.

Articolo 20

1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XIV, originari degli stati ACP.

2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese può mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XV, originari degli stati ACP.

3. La Repubblica portoghese applica fino al 31 dicembre 1990 le restrizioni quantitative all'importazione dei semi e frutti oleosi, delle farine non desoleate nonché di tutti gli oli vegetali ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese, originari degli stati ACP.

4. La Repubblica portoghese può mantenere fino al 31 dicembre 1992, nei confronti degli stati ACP, restrizioni quantitative per i prodotti di cui all'allegato XVI.

5. La Commissione determina le modalità di applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, rispettando il contesto definito dal Consiglio.

Articolo 21

Per i prodotti che al 1° marzo 1986 non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 131, paragrafo 1, della terza convenzione ACP-CEE relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

Questa disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1995 e nella misura strettamente necessaria per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

ALLEGATO I

Elenco previsto all'articolo 1, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
29.01	Idrocarburi
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.)
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi

ALLEGATO II

Elenco previsto all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: — superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm — superiore a 52 cm	15 unità
2	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm^3	15 unità

ALLEGATO III

Elenco previsto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipiato e lo zolfo colloidale	80 tonnellate
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni	6 tonnellate
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. Polisolfoetileni alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	5 tonnellate

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 *(segue)*	C. ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex XI. Alcoli, acetati ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	10 000 ECU
5	ex 58.01 58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	0,5 tonnellate
6	ex 58.04 58.09 60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre articiali e sintetiche II. a macchina Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone	2,5 tonnellate

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	
		A. *Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:*	
		I. T-shirts:	
		a) di cotone	
		II. Magliette a collo alto:	
		a) di cotone	
		III. altri:	
		b) di cotone	
		B. altre:	
		I. T-shirts:	
		a) di cotone	
		II. Magliette a collo alto:	
		a) di cotone	
		IV. altre:	
		d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
		II. altri:	
		ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:	
		— di cotone	
		b) altri:	
		1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:	
		cc) di cotone	
		2. Costumi e mutandine da bagno:	
		bb) di cotone	
		3. Tute sportive:	
		bb) di cotone	
		4. altri indumenti esterni:	
		aa) Camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:	
		55. di cotone	
		bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)):	1,5 tonnellate
		11. per uomo e ragazzo:	
		eee) di cotone	
		22. per donna, per ragazza e per bambini:	
		fff) di cotone	
		cc) Abiti interi da donna:	
		44. di cotone	
		dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:	
		33. di cotone	
		ee) Pantaloni:	
		ex 33. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:	
		ex 22. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazzo e per bambini, esclusi quelli da sci:	
		44. di cotone	

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05 *(segue)*	A. II. b) 4. hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite: 44. di cotone ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone 5. Accessori di abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: — di cotone B. altri: ex III. di altre materie tessili: — di cotone	
8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3. di cotone d) Calconcini e «shorts»: 3. di cotone	

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.01 *(segue)*	B. V. e) Pantaloni: 3. di cotone f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — *di cotone* g) altri indumenti: 3. di cotone	
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébes»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B. altri: I. *Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12:* ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: ee) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6. Pantaloni: cc) di cotone 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone 8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone 9. altri indumenti: cc) di cotone	3 tonnellate

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette: II. di cotone B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II. di cotone	1 tonnellata
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre	2 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	8 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	5 unità
13	93.02 93.04	Rivoltelle e pistole Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:	

Contingente n.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	93.04 *(segue)*	ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	7 000 ECU
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	1 tonnellata

ALLEGATO IV

Elenco previsto all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Contingente n.	Numero della tariffa	Designazione delle merci	Contingente di base
1	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: VII. Cloruro di polivinile (1)	3,5 tonnellate
2	89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre: I. Navi per la navigazione marittima	100 000 ECU

(1) Purché non sia ripreso nel contingente n. 3 dell'allegato III.

ALLEGATO V

Elenco previsto all'articolo 5

Numero della tariffa dagonale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (*) (in %)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	
	II. uguale o superiore a 60 %	
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	
	aa) non contenenti amido o fecola	
	bb) altri	
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	
	8. uguale o superiore a 90 %	
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	
	4. uguale o superiore a 70 %	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	
	III. uguale o superiore a 80 %	
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse proveniente dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	
	b) uguale o superiore a 7 %	

(*) Questi dazi di base saranno pubblicati successivamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C).

Numero della tariffa dagonale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
18.06 *(segue)*	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	
	2. uguale o superiore a 50 %	
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse proveniente dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	
	4. uguale o superiore a 6 %	
	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	
	b) altre	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	
	2. altre	
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	
	2. altre	
	c) uguale o superiore a 26 %:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	
	2. altre	
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto:	
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	
	II. altri	
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	
	II. non nominate:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %	
	22. uguale o superiore a 60 %	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
19.02 *(segue)*	B. II. a) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	
19.03	Paste alimentari: A. contenenti uova B. altre: I. non contenenti farina o semolino di grano tenero II. non nominate	
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili: A. a base di granturco B. a base di riso C. altri	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: A. Pane croccante detto «Knäckebrot» B. Pane azimo (Mazoth) C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola: I. inferiore a 50 % II. uguale o superiore a 50 %	

Numero della tariffa dagonale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	
	II. uguale superiore a 30 % e inferiore a 50 %	
	III. uguale o superiore a 50 %	
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %	
	b) uguale o superiore a 70 %	
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	
	2. altri	
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	
	2. altri	
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	
	2. altri	
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	
	2. altri	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	
	2. altri	
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	
	2. altri	
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	
	2. altri	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
19.08 *(segue)*	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) b) altri	
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri	
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione: a) secchi b) altri	
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I. Granturco II. Riso III. altri B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene: I. Paste alimentari non ripiene, cotte: a) essiccate b) altre II. Paste alimentari ripiene: a) cotte b) altre C. Gelati: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % b) uguale o superiore a 7 % D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: I. Iogurt preparati: a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5 % 2. uguale o superiore a 1,5 % b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5 % 2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 3. uguale o superiore a 4 %	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
21.07 *(segue)*	D. II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38): 1. inferiore a 40 % 2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % 3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 % b) uguale o superiore a 1,5 % E. Preparazioni dette «fondute» G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 % b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %: 1. non contenenti o contenenti in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 % c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 % d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 % II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
21.07 *(segue)*	G. II. a) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 % b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 1. non contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa dagonale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
21.07 *(segue)*	G. IV. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 % VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %: 1.) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) b) altre IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: I. inferiore a 0,2 % II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % III. uguale o superiore a 2 %	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro b) altro: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: I. inferiore a 25 % in peso II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso IV. uguale o superiore a 80 % in peso	
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a) inferiore a 55 % in peso b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso d) uguale o superiore a 83 % in peso	
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III: I. in soluzione acquosa: a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo b) altro II. altro: a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo b) altro	

ALLEGATO VI

Elenco previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. Cavoli:
	I. Cavolfiori
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:
	ex II. Carote e navoni:
	— Carote
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle e agli
	M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:
	ex II. altri:
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)
	C. Limoni
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	I. da tavola
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:
	A. Mele
	B. Pere
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	A. Albicocche
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:
	— Pesche

ALLEGATO VII

Elenco previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche: II. altri
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: a) domestica B. Frattaglie: II. altre: c) della specie suina domestica
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: ex A. di piccioni domestici e di conigli domestici: — Carni di conigli domestici
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: A. Lardo: ex I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia: — fresco, refrigerato o congelato II. secco o affumicato ex B. Grasso di maiale: — fresco, refrigerato, congelato, secco o affumicato
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica:
11.01	Farine di cereali: A. di frumento o di frumento segalato
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: A. Semole, semolini B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati C. Cereali perlati D. Cereali soltanto spezzati E. Cereali schiacciati; fiocchi: I. di orzo o di avena: a) Cereali schiacciati II. di altri cereali: ex a) di frumento: — Cereali schiacciati ex b) di segala: — Cereali schiacciati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.02 *(segue)*	E. II. ex c) di granturco: — Cereali schiacciati d) altri: ex 2. non nominati: — Cereali schiacciati
11.08	Amidi e fecole; inulina: A. Amidi e fecole: III. Amidi di frumento
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: A. Strutto e altri grassi di maiale
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A. di fegato: II. altre B. altre III. non nominate: a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica

ALLEGATO VIII

Elenco previsto all'articolo 8, paragrafo 3

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:
	B. di mare:
	I. interi, decapitati o in pezzi:
	h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac):
	1. freschi o refrigerati
	p) Acciughe (Engraulis spp.):
	1. fresche o refrigerate:
	t) Naselli (Merluccius spp.):
	1. freschi o refrigerati
	2. congelati
	u) Merlani poutassou (Micro-mesistius poutassou o Gadus poutassou):
	ex v) altri:
	— Sugarelli (Trachurus trachurus), freschi o refrigarati
	II. Filetti:
	ex a) freschi o refrigerati:
	— di merluzzo (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)
	b) congelati
	9. di nasello (Merluccius spp.)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia: pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:
	A. secchi, salati o in salamoia:
	I. interi, decapitati o in pezzi:
	ex b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac):
	— non secchi, salati o in salamoia
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:
	A. Crostacei:
	III. Granchi e gamberi d'acqua dolce:
	ex b) altri:
	— Grancevole (Maia squinado), fresche (vive)
	B. Molluschi, compresi i testacei:
	IV. altri:
	b) non nominati:
	ex 2. altri:
	— Vongole (Venus gallina), fresche o refrigerate

ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 10, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	II. della specie bovina:	
	a) fresche o refrigerate	20
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	ex 1. Carcasse intere o mezzene:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 2. Prosciutti, anche in pezzi:	
	— freschi o refrigerati	20
	ex 3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 4. Lombate, anche in prezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 5. Pancette, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	6. altre:	
	bb) non nominate:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex b) altre:	
	— fresche o refrigerate	20
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte, fermentati o acidificati:	
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:	
	— Iogurt	12,5
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	ex b) altre:	
	— di galline	9
09.01	Caffè anche torrefatto o decafeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	19
19.03	Paste alimentari:	
	B. altre	12
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex C. Pomodori:	
	— Concentrato di pomodoro avente tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %, in recipienti ermeticamente chiusi	10

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
21.04	Salse; condimenti composti:	
	B. Salse a base di puré di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	b) altri	12,5
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande):	
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:	
	I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:	
	ex a) due litri o meno:	
	— Rum	39,1 Ptas/l
	ex b) più di due litri:	
	— Rum	39,1 Ptas/l
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, politileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	ex IV. polipropilene:	
	— in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm	10,5
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex b) in altre forme:	
	— in tubi	10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:	
	B. altri:	
	V. di altre sostanze:	
	ex d) altri:	
	— Piatti, di diametro da 17 a 21 cm inclusi, e bicchieri di polistirene	15
	— Sacchi, sacchetti e articoli simili, di polietilene	10,5
	— Recipienti diversi dai bottiglioni, dalle bottiglie e dai flaconi, di polistirene	15
	— Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloride	10,5
42.02	Oggetti di viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:	
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:	
	— Sacchi di polietilene	10,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:	
	A. Carta e cartoni ondulati	14
	ex B. altri:	
	— Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m² ed inferiore a 50 g/m²	12,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:	
	— Carta da lettere, in blocchi	15
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:	
	ex B. altri:	
	— Carta igienica, in rotoli	12
	— Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:	
	ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone:	
	— Scatole di carta o di cartone ondulati	15
	— Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft	11
	— Scatole per sigari e sigarette	14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone:	
	— Blocchi per minute ed appunti; quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, non o senza vignette:	
	— Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:	
	B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés):	
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto:	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex II. altri:	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco) da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti:	
	— Asciugamani e tovaglioli da tavola	14
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	F. altri:	
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:	
	— esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:	
	— Porte, finestre e stipiti	8,4
	— Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
94.03	Altri mobili e loro parti:	
	ex B. altri:	
	— Letti di metalli comuni	13
	— Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	11,5
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:	
	A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	12
	ex B. altri:	
	— Sommier, materasse e guanciali	13

ALLEGATO X

Elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 2

A. *Prodotti sensibili nei confronti della Comunità nella sua attuale composizione*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili, cascami di queste setole e di questi peli
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
05.05	Avanzi di pesci
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
05.13	Spugne naturali
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: ex B. altri: — Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli non conciate
09.03	Mate
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati ex I. allo stato secco: — Pectati ex II. altri: — Pectati C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili)
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetable, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.03	Materie vegetale usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria a della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazione a base di questi astratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C. Gelati D. Iogurt preparati; latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette «fondute» G. altre
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti: ex I. due litri o meno: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE ex II. più di due litri: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») C. Bevande contenenti alcole di distillazione: I. Rum, arack, tafia II. Gin III. Whisky IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie ex V. altri: — a base di cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
28.01	Alogeni (fluoro, cloro bromo, iodio): B. Cloro
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
29.01	Idrocarburi: A. aciclici: ex I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: — escluso l'acetilene ex II. destinati ad altri usi: — escluso l'acetilene B. cicloparaffinici e cicloolefinici: I. Azulene e suoi derivati alchilici II. altri: ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: — escluso il decaidronaftalene ex b) destinati ad altri usi — escluso il decaidronaftalene C. cicloterpinici D. aromatici: I. Benzene (benzolo), toluene (totuolo), xileni (xiloli) II. Stirene (stirolo) III. Etilbenzene (etilbenzolo) IV. Cumene (isopropilbenzene) ex V. Naftalene (naftalina) antracene: — Antracene VI. Bifenile, terfenili ex VII. altri: — escluso il tetraidronaftalene
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. D-Mannitolo(mannite) III. D-Glucitolo (sorbite)
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzione ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex B. altri: — Metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: ex XI. altri: — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo) B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: ex IV. altri: b) altri: — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi policarbossilici aciclici: ex V. altri: — Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri C. Acidi policarbossilici aromatici: I. Anidride ftalica ex III. altri: — Ftalati (orto) di dibutile — Ortoftalati di diottile — Ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile — altri esteri di disobutile
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi carbossilici a funzione alcool: I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri ex VIII. altri: — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse: D. Ammino-acidi: I. Lisina, suoi esteri, e loro sali III. Acido glutammico e suoi sali
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex Q. altri: — Composti anidri del D-Glucitolo (sorbitolo) (come, ad esempio, sorbitani), escluso il maltolo e l'isomatolo — Lattoni che sono esteri interni di idrossiacidi e derivati di acidi gluconici — Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicillina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente: B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa: ex II. Vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} e H: — Vitamina B_{12} IV. Vitamina C
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: ex B. altri: — Levulosio — Esteri e sali di levulosio — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44	Antibiotici: ex A. Penicilline: — escluse quelle la cui fabbricazione richiede, per chilogrammo, una quantità di zucchero bianco superiore a 15,3 kg ex C. altri antibiotici: — Ossitetraciclina e eritromicina e loro sali
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria: A. non condizionati per la vendita al minuto: II. altri B. condizionati per la vendita al minuto: II. altri: a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati ex b) non nominati: — contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a); insulina, sali d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo-arseniati per la cura della sifilide e prodotti per la cura della lebbra
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: A. Nitrato di sodio naturale ex C. altri: — escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16 %, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: I. Essenza di perle o essenza d'Oriente ex II. altri: — esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture ex B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello): — a base di metalli comuni C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri: B. Inchiostri da stampa C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone: — Etossilati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
ex 37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati: – Carta eliografica
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III X. altri
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): ex A. Scambiatori di ioni: — Fenoplasti, esclusi quelli del tipo «novolacca» C. altri: I. Fenoplasti: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Resine, escluse quelle del tipo «novolacca» ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 *(segue)*	C. III. Alchidi e altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex b) altri: — Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione ex IV. Poliammidi: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore 160 g/m², senza iscrizioni ex V. Poliuretani: — nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VI. Siliconi: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VII. non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni — Resine, diverse da quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Polieteralcoli — Sistemi per poliuretani
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine — Cascami e rottami di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, ridigi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. ex III. Polisolfoetileni alogenati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine ex IV. Polipropilene: — nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine ex V. Poliisobutilene: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine VII. Cloruro di polivinile: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Prodotti per lo stampaggio — Resine del tipo emulsioni per pasta ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base emulsioni di resine ex IX. Acetato di polivinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata: B. altri: I. Cellulosa rigenerata: b) altra: ex 1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm: — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex 2. non nominata: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni II. Nitrati di cellulosa: b) plastificati: 1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.): ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia: — di celluloide — altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex bb) altri: — Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloide — altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni III. Acetati di cellulosa: b) plastificati: ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia: — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni — rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm: — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni 4. altri: ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni IV. altri esteri della cellulosa: b) plastificati: ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia: — rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03 *(segue)*	B. IV. b) ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm: — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni 4. altri: ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni V. *Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:* b) plastificati: — altri: ex aa) Etilcellulosa: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizoni ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VI. Fibra vulcanizzata: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con a senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: B. altri: I. Amidi e fecole esterificati o eterificati ex II. non nominati: — Destrani — Eteropolisaccarina — altri, esclusa la linossina
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili B. altri: ex I. di cellulosa rigenerata: — esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento ex II. di fibra vulcanizzata: — esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti ex III. di sostanze albuminoidi indurite: — esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 *(segue)*	B. ex IV. di derivati chimici della gomma: — esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12 ex d) altri: — esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento
ex 40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata: — esclusi i nastri a sezione trapezoidale
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture: — Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg B. altri: ex I. Coperture, destinate ad aeromobili civili: — di peso unitario fino a 20 kg ex II. non nominati: — di peso unitario fino a 20 kg
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: ex A. di materie plastiche artificiali in fogli: — esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta ex B. di altre materie: — esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex B. altri: — Carta igienica
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili: ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: — Scatole, sacchi e altri contenitori con iscrizioni, nonché scatole e fusti senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:
	ex A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili:
	— di carta, di peso non superiore a 160 g al m², senza iscrizioni
	B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés):
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto:
	— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni
	ex II. altri:
	— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina; biancheria da dosso e altri indumenti:
	— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi:
	— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni
	F. altri:
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto:
	— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni
	ex II. non nominati:
	— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni, esclusa la carta per macchine per statistiche e la carta da diagrammi per registratori grafici
ex 49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni:
	— Cartoline postali ritagliate o in fogli
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:
	ex B. altri:
	— escluse le immagini, incisioni, fotografie, carte meteorologiche e di scienze naturali, comunicazioni, tesi, lavori scritti e relazioni, relativi ad argomenti scientifici, letterari ed artistici, non compresi nella voce n. 49.01, pubblicati da organismi ufficiali o istituti culturali, stampati in qualsiasi lingua, nonché i libri a carattere pubblicitario commerciale o turistico
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02):
	A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:
	ex I. per pneumatici:
	— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
	ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri:
	— esclusi i tessuti di monofili e di paglia articiale della voce n. 51.02
	ex IV. altri:
	— esclusi i filati di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
	B. Tessuti di fibre tessili artificiali:
	ex I. per pneumatici:
	— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
	ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri:
	— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
	ex III. altri:
	— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: ex A. di fibre tessili sintetiche: — escluso il poliestere
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: A. di fibre tessili sintetiche
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati: A. di fibre tessili sintetiche
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: A. di fibre tessili sintetiche
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: ex A. di fibre tessili sintetiche: — Filati di fantasia ex B. di fibre tessili artificiali: — Filati di fantasia
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di seta, di fibre tessili sintetiche e artificiali e di lana o di peli fini
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06: A. Nastri, galloni e simili: I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia: ex a) di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone: — di fibre tessili sintetiche o artificiali b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino e pettenuzzo di seta
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in prezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili: ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn. 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del capitolo 57: — di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli ex B. altri: — di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci: ex A. Tulli: — di fibre tessili sintetiche o artificiali ex B. Tessuti a maglie annodate (reti): — di fibre tessili sintetiche o artificiali
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi: ex A. Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti): — di fibre tessili sintetiche o artificiali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.09 *(segue)*	B. Pizzi: ex I. a mano: — di fibre tessili sintetiche o artificiali ex II. a macchina: — di fibre tessili sintetiche o artificiali
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare: — Tappetini, tappeti, passatoie ex B. altri: — Tappetini, tappeti, passatoie
ex 59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati: — di peso superiore a 1 400 g/m²
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m²
ex 59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma: — di larghezza non superiore a 50 cm, esclusi quelli di lana o di peli fini
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: A. di lana o di peli fini B. di fibre tessili sintetiche o artificiali C. di altre materie tessili: I. di cotone: ex II. di altre materie tessili: — escluse quelle di seta
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: A. di seta o di cascarni di seta B. di fibre tessili sintetiche C. di fibre tessili artificiali
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo: ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne: — di gomma o di materie plastiche artificiali ex B. altri: — di gomma o di materie plastiche artificiali
68.02	Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.04 *(segue)*	B. altri: I. di abrasivi agglomerati: ex a) costituiti da diamanti naturali o sintetici: — artificiali, esclusi quelli per macinare ex b) altri: — artificiali, esclusi quelli per macinare ex II. non nominati: — artificiali, esclusi quelli per macinare
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in prezzi cuciti o altrimenti riuniti
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato a placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: ex B. altro: — di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre de forma quadrata o rettangolare: — di spessore non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — non armati, di spessore non superiore a 5 mm
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: ex I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.): — Tubi per lampade — altri, di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex B. altri: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modallato con incavi e rilievi
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili: — Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e feltri (mats)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 70.21	Altri lavori di vetro: — di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati: ex B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm: — Fili; altri, battuti o laminati D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silicio, 2 % o più di manganese, 2 % o più di cromo, 2 % o più di nichel, 0,3 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame B. Acciati legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silicio, 2 % o più di manganese, 2 % o più di cromo, 2 % o più di nichel, 0,3 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: ex A. Tubi muniti di accessori, per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili: — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura B) altri: ex II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno ex III. non nominati: — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: — escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici
ex 73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compresi o liquefatti: — saldati, di contenuto non superiore a 300 litri
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: A. muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili ex B. altri: — esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso
ex 73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: — articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame: ex B. altri: — per disegno e per ufficio
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio: A. non filettati: ex I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm: — di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini ex II. altri: — di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini B. filettati: ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm: — Dadi di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi quelli presentati insieme alle viti ex II. altri: — di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, i bulloni e le viti, comprese le rondelle e i dadi rivestiti
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio: — Molle a foglie per veicoli, escluse quelle per il materiale rotabile ferroviario — Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: — di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili B. altri: I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile ex II. non nominati: — esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore
ex 74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame: — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale
ex 74.19	Altri lavori di rame: — esclusi i seguenti articoli: — Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle — Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente — Catene, catenelle e loro parti
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: — Vergella
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: ex A. greggio: — Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano: — Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciole
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare): A. Seghe a mano B. Lame di seghe: I. a nastro ex III. altre: — Lame di seghe a mano
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro: — Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante: ex A. di metalli comuni: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex B. di carburi metallici: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex D. di altre materie: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, aleasatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: ex A. Coltelli: — esclusi quelli per uso professionale
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivette tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm^3 o meno: ex 1. destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. altri: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm^3 b) di più di 250 cm^3: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. altri: ex aa) destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): ex a) Motori di propulsione per navi: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3,

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.06 *(segue)*	C. II. b) ex 1. degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW D. Parti e pezzi staccati: ex I. di motori destinati ad aeromobili civili: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti II. di altri motori: ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex b) altri: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: ex A. Macchine motrici idrauliche e loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili: — escluse le parti e i pezzi staccati B. altre macchine motrici idrauliche
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: — Parti e pezzi staccati B. altre pompe: I. destinate ad aeromobili civili II. non nominate: ex a) Pompe: — escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg b) Parti e pezzi staccati C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: C. Ventilatori e simili: ex I. destinati ad aeromobili civili: — di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati ex II. altri: di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: ex A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati C. altri: ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l: — di peso unitario superiore a 200 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.15 *(segue)*	C. ex II. non nominati: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici: ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (*Euratom*): — Parti e pezzi staccati ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (*Euratom*): — Parti e pezzi staccati C. Scambiatori di calore: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati F. altri: ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: — per uso domestico ex II. non nominati: — Parti e pezzi staccati
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: — Bilance, comprese le basculle, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi i verricelli, le binde e i martinetti B. altri: ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive *(Euratom)*: — esclusi i verricelli, paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati ex II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie: — escluse le parti e pezzi staccati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.22 *(segue)*	B. ex III. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre: — escluse le parti e pezzi staccati ex IV. non nominati: — esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati
ex 84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici
ex 84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: — Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui per uve, escluse le loro parti e pezzi staccati
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone: A. per la fabbricazione della carta e del cartone ex B. altri: — escluse le rigatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
84.37	Telati per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.): ex A. Telai per tessitura: — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg, non automatici e automatici, esclusi quelli automatici per il cotone ex B. Telai per maglieria: — rettilinei ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti: — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg
ex 84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): — esclusi: telai per filare continui (rulli striati di peso unitario non superiore a 2,5 kg; fusi, cilindri di pressione nonché rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, muniti di cuscinetto a rotolamento a sfere, a rulli o ad aghi); nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarniture per carde; filiere di metalli preziosi
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare la confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.40 *(segue)*	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico: ex I. a funzionamento elettrico: — per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati ex II. altri: — per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati ex C. altri: — Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati — Macchine e apparecchi per la tintura delle materie tessili, escluse le parti e pezzi staccati
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50: C. altre macchine utensili: I. Torni: ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate: — Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altre: — Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg III. Piallatrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni condificate: — di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altre: — di peso unitario non superiore a 2 000 kg IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate: — Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altre: — Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg V. Fresatrici, foratrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate: — Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altre: — Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare: a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo: ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex 2. altre: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg b) altre: ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex 2. altre: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili: — escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: A. Macchine da scrivere
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia: — Macine di peso unitario non superiore a 5 000 kg; granulatori e frantumatori, con o senza vagli selezionatori, di peso unitario non superiore a 5 000 kg; betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2 000 kg; escluse le parti e pezzi staccati delle macchine e apparecchi indicati
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(Euratom)*: — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(Euratom)*: — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati E. altri: ex II. altri: — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati
ex 84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali: — Forme e conchiglie per il lavoro meccanico
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): — Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): ex A. destinati ad aeromobili civili: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità B. altri: — ex II. non nominati: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	ex A. Merci destinate ad aeromobili civili (a):
	Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione;
	Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW:
	— Motori trifase asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti o statici (esclusi i raddrizzatori) e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg; trasformatori
	B. altre macchine ed apparecchi:
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
	a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
	ex b) altri:
	— Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg
	II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	— Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg
ex 85.03	Pile elettriche:
	— a secco
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:
	A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse lo loro parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	D. Ferri da stiro elettrici
	E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:
	I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili
	ex II. altri:
	— Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori
	ex B. altri:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:
	— Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	— Interruttori automatici, interruttori e contattori
	— Parti e pezzi staccati
	ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:
	— Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	— Parti e pezzi staccati
	D. Quadri di comando o di distribuzione
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione
	ex B. altre lampade e tubi:
	— per l'illuminazione
	ex C. Parti e pezzi staccati:
	— per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	ex A. Accoppiamenti (piovre e licci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili:
	— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali
	ex B. altri:
	— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo:
	ex A. Navi da guerra:
	— a propulsione meccanica, di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, escluse quelle a cuscino d'aria
	B. altre:
	ex I. Navi per la navigazione marittima:
	— a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
	II. altre:
	ex a) del peso unitario di 100 kg o meno:
	— a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
89.01 *(segue)*	B. ex II. ex b) altre: — a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
ex 90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — escluse quelle d'oro
ex 90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: — esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: — Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno — Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi di apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: ex A. destinati ad aeromobili civili: — Manometri B. altri: I. Manometri
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti ed apparecchi elettronici: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. altri: b) altri: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri B. altri: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. non nominati: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: ex A. elettrici o elettronici: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti ex B. altri: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi: B. registrati: I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici: b) altri II. altri: a) Dischi per fonografi: 2. altri b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.): 1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche ex 2. altri: — esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: ex A. Mobili per sedersi, diversi da quelli ricoperti di cuoio (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili: — esclusi quelli di legno, di ferro e di acciaio B. altri: ex I. appositamente costruiti per aerodine: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio ex II. non nominati: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali
94.03	Altri mobili e loro parti: ex A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili: — di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio — di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali ex B. altri: — di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio — di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni): ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili ex B. Bottoni e loro parti: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05: ex A. Portapenne a serbatorio e stilografi: — Stilografi e penne a sfera ex B. altre portapenne; portamine; portalapis e simili: — Stilografi e penne a sfera C. Pezzi staccati ed accessori: ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»: — di stilografi e penne a sfera ex II. altri: — di stilografi e penne a sfera
ex 98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola: — Nastri su bobine per uso immediato
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm: — non dorati né argentati, né placcati con metalli preziosi ex B. altri: — non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi
ex 98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili: — di materie plastiche artificiali e di ebanite

B. *Prodotti considerati sensibili nei confronti degli stati ACP*

Numero della tariffa	Designazione delle merci
ex 28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione: — Ammoniaca liquefatta
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: II. altro B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio C. Ferro-silicio D. Ferro-silico-manganese E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo F. Ferro-nichel G. altre

ALLEGATO XI

Elenco previsto all'articolo 12, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazione tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:	
	— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile	20
	— Sofato di trietanolammina e di dodecano-1-ile	20
	— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio	20
	— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina	20
38.19	Prodotti chimici e preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominanti né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	20
	ex X. altri:	
	— Rivestimenti reffrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi	20
	— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale	
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	C. altri:	
	II. Amminoplasti:	
	ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo:	
	— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie	20
	III. Alchidi ed altri poliesteri	
	ex b) altri:	
	— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione	20
	— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20
	ex VII. non nominati:	
	— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— in microsospensione	20
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
	— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi	20
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzione e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):	
	ex B. altri:	
	— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:	
	ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:	
	— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda	20
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
	ex D. altri:	
	— Carte e cartoni vellutati	10
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di fibre tessili sintetiche:	
	— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex	16
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:	
	ex B. altri:	
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate	10
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m^2 e inferiore o uguale a 80 g al m^2	20
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:	
	— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile	10
	— non impregnati, diversi da quelli la cui materie tessile costituisce il diritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano	10
ex 59.12	Tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
	— vellutati	10
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	— Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	16
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:	
	ex B. altri:	
	— formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	
	— di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato	10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
74.03	Barre, profilati e fili de sezione piena, di rame:	
	ex B. altri:	
	— Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate	20
	— Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:	
	— Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc):	
	B. altre pompe:	
	II. Pompe non nominate:	
	ex a) Pompe:	
	— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	20
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:	20
	ex B. altri:	
	— esclusi parti e pezzi staccati	20
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	C. altri:	
	ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:	
	— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	15
	ex II. non nominati:	
	— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	15
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:	
	— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati	20
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:	
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:	
	ex III. Parti e pezzi staccati: mobili per macchine da cucire:	
	— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione	20
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:	
	— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelleterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:	
	ex B. altri:	
	— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati	20
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:	
	E. altri:	
	ex II. altre macchine d apparecchi meccanici:	
	— Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali	20
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):	
	— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette	20
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:	
	— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo	20
	— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro	20
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine e reattanza e bobine di autoinduzione:	
	B. altre macchine ed apparecchi:	
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:	
	ex b) altri:	
	— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo	20
	— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA	20
	— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in KW o kVA	20
	— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo	20
	ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura	20
	— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA	20
85.04	Accumulatori elettrici:	
	B. altri:	
	ex II. Accumulatori non nominati:	
	— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:	
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):	
	— Asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli	20
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
	ex B. altri:	
	— Apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati	
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	I. Apparecchi trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per le bande HF e MF	20
	II. Apparecchi rice-trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per la banda VHF	20
	— supporti portatili per rice-trasmittenti VHF	20
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
	b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF	20
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:	
	— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati	20
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:	
	ex B. altri:	
	— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati	20
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:	
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:	
	— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:	
	— di 1 000 V o più:	
	— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi	20
	— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
85.19 *(segue)*	A. — inferiori a 1 000 V:	
	— Fusibili del tipo NH	20
	— Interruttori da 63 A a 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia	20
	ex D. Quadri di comando o di distribuzione:	
	— muniti dei loro apparecchi e strumenti:	
	— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:	
	— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico	20
	— inferiore o uguale a 1 000 V	20
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	ex B. altri:	
	— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento	20
	— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)	20
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:	
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	ex b) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm^3 e inferiore a 2 900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm^3 e inferiore a 2 500 cm^3	20
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm^3:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 900 cm^3	20
	2. altri:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm^3 e inferiore a 2 900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm^3 e inferiore a 2 500 cm^3	20
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
87.06 *(segue)*	B. ex II. — Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco	20
	— Masserelle di equilibratura per ruote	20
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa:	
	ex B. altri:	
	— Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:	
	— Siringhe di materie plastiche artificiali	20
90.28	Strumento e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:	
	II. altri:	
	ex b) altri:	
	— Regolatori	20
	— Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione de energia elettrica	20
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Regolatori	20

ALLEGATO XII

Elenco previsto all'articolo 15, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	5 Esc/kg	12 Esc/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata:		
	A. Farina di senape	13 %	22 %
	B. Senape preparata	13 %	22 %
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:		
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, in recipienti contenenti:		
	— due litri o meno	280 Esc per hl di alcole puro	2 190 Esc per hl di alcole puro
	— più di due litri	214 Esc per hl di alcole puro	2 256 Esc per hl di alcole puro
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:		
	A. Sigarette	180 Esc/kg	esenzione
	ex B. Sigari e sigaretti:		
	— con copertura di tabacco	200 Esc/kg	esenzione
	ex C. Tabacco da fumo:		
	— Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto:		
	— Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie:		
	— Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione

ALLEGATO XIII

Elenco previsto all'articolo 17

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (*) (in %)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	
	II. uguale o superiore a 60 %	
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	
	bb) altri	
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	
	8. uguale o superiore a 90 %	
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	
	4. uguale o superiore a 70 %	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	
	III. uguale o superiore a 80 %	
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	
	b) uguale o superiore a 7 %	
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

(*) Questi dazi di base saranno pubblicati successivamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C).

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
18.06 *(segue)*	C. II. a) 1. inferiore a 50 % 2. uguale o superiore a 50 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 % 2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 % 3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 % 4. uguale o superiore a 6 % D. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g b) altre II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre c) uguale o superiore a 26 %: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre	
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: A. Estratti di malto: I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % II. altri B. altre: I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 % II. non nominate: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: 1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 % 22. uguale o superiore a 60 % 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre	

Numero della tariffa dagonale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
19.02 *(segue)*	B. II. a) 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	
19.03	Paste alimentari: A. contenenti uova B. altre: I. non contenenti farina o semolino di grano tenero II. non nominate	
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili: A. a base di granturco B. a base di riso C. altri	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: A. Pane croccante detto «Knäckebrot» B. Pane azimo (Mazoth) C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola: I. inferiore a 50 % II. uguale o superiore a 50 %	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. inferiore a 30 % II. uguale superiore a 30 % e inferiore a 50 % III. uguale o superiore a 50 %	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (in %)
19.08 *(segue)*	B. altri: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): a) inferiore a 70 % b) uguale o superiore a 70 % II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base %
19.08 *(segue)*	B. V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) b) altri	
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri	
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione: a) secchi b) altri	
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I. Granturco II. Riso III. altri B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene: I. Paste alimentari non ripiene, cotte: a) essiccate b) altre II. Paste alimentari ripiene: a) cotte b) altre C. Gelati: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3 % inferiore a 7 % b) uguale o superiore a 7 % D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: I. Iogurt preparati: a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5 % 2. uguale o superiore a 1,5 % b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5 % 2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 3. uguale o superiore a 4 % II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38): 1. inferiore a 40 % 2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base %
21.07 *(segue)*	D. II. a) 3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 % b) uguale o superiore a 1,5 % E. Preparazioni dette «fondute» G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % cc) uguale o superiore a 45 % b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 % c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 % d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 % II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 %	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base %
21.07 *(segue)*	G. II. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % bb) uguale o superiore a 32 % b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base %
21.07 *(segue)*	G. VI. b) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 % VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) b) altre IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: I. inferiore a 0,2 % II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % III. uguale o superiore a 2 %	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base %
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro b) altro: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: I. inferiore a 25 % in peso II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso IV. uguale o superiore a 80 % in peso	
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a) inferiore a 55 % in peso b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso d) uguale o superiore a 83 % in peso	
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III: I. in soluzione acquosa: a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo b) altro II. altro: a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo b) altro	

ALLEGATO XIV

Elenco previsto all'articolo 20, paragrafo 1

Numéro della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: ex A. di piccioni domestici e di conigli domestici: — di conigli domestici
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze: ex D. altre: — Rosai — Piante ornamentali
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: A. freschi: ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre: — Rose — Garofani ex II. dal 1° novembre al 31 maggio: — Rose — Garofani
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03: ex B. altri: — Asparagus plumosus
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nell stato in cui sono presentate: A. Albicocche E. altre
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: B. Carrube C. Semi di carrube
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: B. altre: II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: 1. Zenzero 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi

Numéro della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 *(segue)*	B. II. a) 4. Uve 6. Pere: bb) altre 7. Pesche e albicocche: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Albicocche bb) altre ex 8. altra frutta: — escluse le ciliege 9. Miscugli di frutta b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 1. Zenzero 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve 7. Pesche e albicocche: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %: 22. Albicocche bb) altre: 22. Albicocche ex 8. altra frutta: — escluse le ciliege 9. Miscugli di frutta c) senze aggiunta di zuccheri
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere III. altri: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — esclusi i succhi di arance e di limoni ex b) non nominati: — esclusi i succhi di arance e di limoni B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele e di pere 3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele 3. di pere 4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere II. altri: a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 3. di limoni e di altri agrumi: ex aa) con zuccheri addizionati: — esclusi i succhi di limoni ex bb) altri: — esclusi i succhi di limoni 4. di ananassi

Numéro della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07 *(segue)*	B. II. a) 6. di altre frutta o ortaggi 7. Miscugli b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 4. di altri agrumi 5. di ananassi 7. di altre frutta o ortaggi 8. Miscugli
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: ex B. altri: — Panelli

ALLEGATO XV

Elenco previsto all'articolo 20, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche
01.05	Volatili vivi da cortile: A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»: ex I. di tacchini o di oche: — di tacchini ex II. altri: — di galline
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: a) domestica B. Frattaglie: II. altre: c) della specie suina domestica
04.04	Formaggi e latticini: D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere E. altri: I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa: b) supériore al 47 % e inferiore o pari al 72 %: ex 1. Cheddar: — del tipo «Ilha» ex 2. altri: — del tipo «Olanda»
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: A. Uova in guscio, fresche o conservate: I. Uova di volatili da cortile: a) Uova da cova: ex 1. di tacchini o di oche: — di tacchini ex 2. altre: — di gallina II. altre uova
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: B. Cavoli I. Cavolfiori: ex a) dal 15 aprile al 30 novembre: — dal 1° al 30 novembre ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile: — dal 1° dicembre al 31 marzo ex H. Cipolle, scalogni e agli: — Cipolle, dal 1° agosto al 30 novembre — Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01 *(segue)*	M. Pomodori ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: — dal 1° dicembre al 14 maggio ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre — dal 15 maggio al 31 maggio
08.02	Agrumi, freschi o secchi: A. Arance: I. Arance dolci, fresche: a) dal 1° aprile al 30 aprile b) dal 1° maggio al 15 maggio ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre: — dal 16 maggio al 31 agosto ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo II. altre: ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre: — dal 1° aprile al 31 agosto ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: ex II. altri: — Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsumas (o sazuma), dal 1° novembre al 31 marzo ex C. Limoni: — dal 1° giugno al 31 ottobre
08.04	Uve, fresche o secche: A. fresche: I. da tavola: ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre: — dal 15 agosto al 30 settembre
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche: A. Mele: II. altre: ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo: — dal 1° al 31 marzo ex c) dal 1° aprile al 31 luglio: — dal 1° aprile al 30 giugno B. Pere: II. altre: ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo b) dal 1° aprile al 15 luglio c) dal 16 luglio al 31 luglio ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre: — dal 1° al 31 agosto
08.07	Frutta a nocciolo, fresche: ex A. Albicocche: — dal 15 giugno al 15 luglio ex B. Pesche, comprese le pesche noci: — Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.08	Amidi e fecole; inulina:
	A. Amidi e fecole:
	I. Amido di granturco
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale:
	II. altri
22.05	Vini di uve fresche: mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):
	ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:
	— Vini presentati altrimenti che in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
	C. altri:
	I. con titoli alcolometrico effettivo di 13 % vol a meno
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol

ALLEGATO XVI

Elenco previsto all'articolo 20, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac): 2. congelati ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens): 2. congelati k) Eglefini (Melanogrammus aeglefinus): 2. congelati m) Molve (Molva spp.): 2. congelati n) Merluzzo dell'Alaska (Theragra Chalcogramma) e merluzzo giallo (Pollachius pollachius): 2. congelati t) Naselli (Merluccius spp.): 1. freschi o refrigerati 2. congelati ex v) Altri: — Sugarelli (Trachurus trachurus), freschi, refrigerati o congelati — analoghi ai merluzzi (Gadus macrocephalus, Brosme brosme), congelati II. Filetti: b) congelati: 1. di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) 3. di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 9. di naselli (Merluccius spp.) 11. di passere di mare (Pleuronectes platessa) 12. di passere artiche (Platichthys flesus)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura: A. secchi, salati o in salamoia: I. interi, decapitati o in salamoia: b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) ex f) altri: — prodotti analoghi al merluzzo (merluzzo carbonaro, eglefino, merluzzo dell'Alaska, merluzzo giallo, Gadus macrocephalus, Brosme brosme)
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: IV. Gamberetti: ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae: — congelati b) Gamberetti grigi del genere Crangon: ex 2. altri: — congelati ex c) altri: — congelati V. altri: a) Scampi (Nephrops norvegicus): 1. congelati B. Molluschi, compresi i testacei: IV. altri: a) congelati 1. Calamari